



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMISANO VICENTINO

Via Europa, 45 – 36043 Camisano Vicentino (VI)

Tel. 0444-610122 Fax 0444-410897

E-mail: [viic864002@istruzione.it](mailto:viic864002@istruzione.it) E-mail certificata: [viic864002@pec.istruzione.it](mailto:viic864002@pec.istruzione.it)

Sito: [www.ic-camisanovi.edu.it](http://www.ic-camisanovi.edu.it)

C.M. VIIC864002

C.F. 80020490241

C.U. UFHIXQ

A TUTTO IL PERSONALE

dell'IC di Camisano Vicentino

OGGETTO: **Circolare di inizio anno scolastico 2022/2023 - vigilanza e obblighi del personale**

Nell'augurare a tutto il personale della scuola un sereno e proficuo svolgimento dell'anno scolastico colgo l'occasione per ricordare alcune regole fondamentali della nostra scuola, desunte dalle norme e dai Regolamenti d'Istituto vigenti. I destinatari sono invitati a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente a quanto con la stessa viene disposto. Si fa riserva di trasmettere ulteriori e più specifiche disposizioni nel corso dell'anno scolastico su talune delle materie sottoindicate:

### 1. ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI

#### 1a) ADEMPIMENTI GENERALI IN ORDINE ALL'ACCOGLIENZA E ALLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

1. La vigilanza sugli alunni è compito specifico di tutto il personale e ricade sotto loro diretta responsabilità. I **docenti** hanno l'obbligo di essere presenti nel plesso a cui sono assegnati **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

2. Il personale **collaboratore scolastico** deve garantire in modo continuativo la vigilanza sui locali e all'ingresso della scuola. Nessuna persona estranea all'amministrazione scolastica può essere ammessa nella scuola senza la specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico. Solamente i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale e gli Ufficiali pubblici addetti ai controlli possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle relative funzioni previa comunicazione all'istituto. Il personale ausiliario collabora con i docenti per regolare l'accesso e l'uscita dalla scuola da parte degli alunni.

3. La **vigilanza** sugli alunni dovrà essere esercitata in modo continuativo per tutto il tempo in cui i minori sono affidati all'istituzione scolastica, sia durante le lezioni che durante ogni altra attività extrascolastica deliberata dagli Organi Collegiali. In particolare, i docenti avranno cura di vigilare sugli alunni durante quelle attività e quei momenti in cui essi sono più liberi di muoversi: l'intervallo tra le lezioni, le attività motorie, le esercitazioni di laboratorio, le attività di gioco, le uscite, le visite guidate, la partecipazione a manifestazioni esterne alla scuola. Poiché nei suddetti casi aumenta la probabilità di infortunio per gli alunni, si dovrà accuratamente organizzare, dirigere e sorvegliare in ogni loro fase le suddette attività, prevenendo ogni situazione che sia potenzialmente a rischio.

4. **Per nessun motivo i docenti possono lasciare gli alunni da soli**; nel caso in cui l'insegnante sia costretto ad assentarsi per cause di forza maggiore o per motivi connessi al servizio per un brevissimo periodo, la vigilanza degli alunni deve essere affidata ad un collaboratore scolastico.

#### 1b) VIGILANZA DEGLI ALUNNI ED ESERCITAZIONI PRATICHE; NORME DI SICUREZZA; INFORTUNI

1. Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso di sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di scienze motorie e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che in palestra) i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe e sotto la sua diretta sorveglianza.

2. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi Collegiali sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio, viaggi d'istruzione, visite guidate ad impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni sportive, ecc.). L'eventuale presenza di personale esperto o di accompagnatori non esonera il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

3. Sia il personale docente che il personale ATA sono tenuti a prendere visione del Piano di evacuazione della scuola e di gestione delle emergenze; ciascun lavoratore, nell'ambito delle rispettive mansioni, è tenuto a rispettare e a far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento; in particolare, i docenti debbono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, educarli al corretto uso degli spazi e dei locali, indirizzare la loro attenzione sulla presenza dei cartelli e dei divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.

4. Ove accertino situazioni di pericolo, i docenti e/o i collaboratori scolastici debbono prontamente comunicarlo al personale addetto e/o alla Presidenza, affinché siano prese le misure e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dei minori e dei lavoratori.

5. Eventuali infortuni che dovessero capitare agli alunni o al personale dipendente debbono essere denunciati in Presidenza per iscritto entro il giorno stesso dell'infortunio utilizzando l'apposito modulo per i successivi provvedimenti di competenza. La denuncia di infortunio deve essere fatta sempre, anche nel caso in cui il danno risulti a prima vista di lieve entità. Nella denuncia debbono essere indicate con la massima precisione le modalità con le quali è stata assicurata la vigilanza sul minore, nonché le procedure e gli accorgimenti messi in atto per prevenire il verificarsi del fatto e le modalità con le quali è stato prestato il primo soccorso: tali elementi non possono essere indicati con genericità e approssimazione

6. In caso di infortunio occorso ad un alunno, il personale che ha ricevuto specifica formazione ed è addetto al pronto soccorso provvede alle prime cure del caso. Al tempo stesso, l'insegnante di classe provvede immediatamente ad avvertire per telefono la famiglia dell'alunno.

7. L'uso delle aule, degli spazi comuni, delle attrezzature, delle aule speciali, delle aule per le attività motorie, dei laboratori e degli spazi aperti deve avvenire nel rispetto delle specifiche disposizioni trasmesse. Il mantenimento delle condizioni igieniche, la tenuta in ordine dei materiali didattici, delle attrezzature e delle suppellettili, il rispetto degli spazi e dei tempi comuni debbono rappresentare un obiettivo educativo per ciascun lavoratore della scuola.

8. Ove accerti situazioni di pericolo, ciascun lavoratore è tenuto a comunicarlo con tempestività al personale incaricato di attuare le misure di prevenzione e protezione e/ alla Presidenza. Gli addetti forniranno ogni utile collaborazione in tal senso e provvederanno a segnalare a loro volta al Capo di Istituto le problematiche in argomento.

9. I coordinatori della sicurezza e gli incaricati, ciascuno per lo specifico incarico ricevuto, sono tenuti ad effettuare le procedure di controllo sui presidi della scuola e sulle generali condizioni di sicurezza indicate nei suddetti documenti. Inoltre, provvedono ad organizzare nel corso dell'anno scolastico due prove di evacuazione della scuola, possibilmente una all'inizio dell'anno scolastico ed una verso la metà dello stesso.

10. Le planimetrie indicanti le vie di esodo e le relative disposizioni per l'evacuazione della scuola debbono rimanere affissi per tutto l'anno alla porta di ciascun locale. I docenti richiameranno periodicamente l'attenzione dei rispettivi alunni sui comportamenti da tenere sia per il corretto uso degli spazi e delle attrezzature sia in situazioni di pericolo o di calamità naturale, inserendo nella programmazione percorsi didattici relativi all'educazione alla sicurezza

## 2) **ASSENZE DEGLI ALUNNI E OBBLIGO SCOLASTICO**

1. Ciascun insegnante deve controllare che la frequenza scolastica degli alunni sia assidua e che i motivi delle eventuali assenze siano adeguatamente giustificati e documentati. Le assenze debbono essere considerate giustificate quando si ritengano sufficientemente fondati i motivi (di salute o di famiglia) che hanno causato l'assenza; debbono invece considerarsi ingiustificate quando sussistono oggettivi elementi che fanno ipotizzare l'inadempienza all'obbligo scolastico.

2. Per tutti i casi di inadempienza, così come per ogni altro eventuale problema relativo alla tutela dei diritti dei minori costituzionalmente garantiti, è obbligatoria la segnalazione scritta alla Presidenza, per l'adozione dei conseguenti relativi provvedimenti.

3. Gli esoneri dalle lezioni di educazione motoria non possono essere concessi se non per motivi di salute adeguatamente documentati. Gli eventuali esoneri sono comunque concessi solamente dal Dirigente Scolastico, previo ricevimento ed esame della documentazione inviata dalle famiglie via mail alla scuola.

## 3) **SCRUTINI QUADRIMESTRALI**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, costituiscono attività di carattere collegiale che vengono deliberate, nei tempi e nelle modalità di espletamento, dal Collegio dei docenti nel Piano annuale delle attività.

#### 4) **DIVIETO DI FUMARE E DIVIETO USO DEL CELLULARE DURANTE IL SERVIZIO**

1. Si ricorda, inoltre, alle L.L.S.S. che è fatto assoluto **DIVIETO DI FUMARE** nei plessi e nelle loro pertinenze.
2. È fatto divieto di utilizzare il cellulare durante lo svolgimento del servizio.

Sicura di una fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi del POF, auguro a tutti buon lavoro ricordando di essere sempre disponibile a qualsiasi forma di ascolto collaborativo.

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Stefania Bovis

VIIC864002 - codiceAOO - CIRCOLARI - 0000001 - 02/09/2022 - UNICO - U